



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2008, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Costruzione Riparazione Rimessaggi Parisi S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Lauro Pietrosanti,
Luca Maria Pietrosanti e Angelo Pietrosanti, con domicilio eletto presso il loro
studio in Latina, piazza Mercato, 11;

contro

Comune di Ponza, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Giacomo Mignano, con domicilio eletto presso lo stesso in Latina, via
G.B.Vico, 35;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita
in giudizio;
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.,
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,

Ministero delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Gaeta, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., Capitaneria di Porto di Gaeta, in persona del Capo del Compartimento marittimo Comandante del Porto p.t., Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio, Filiale di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Nunzio Serto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietrangelo Jaricci e Nunzio Chillemi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, Centro Latina Fiori, Torre 4/A;

per l'annullamento

- della concessione demaniale marittima prot. 11384 del 20.12.2007 rilasciata in favore del controinteressato (ricorso principale);
- del parere dell'agenzia delle entrate 15.1.2007;
- del parere dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza del 26.7.2007, prot. 5653;
- del parere dell'Agenzia del Demanio di Roma Filiale Lazio prot. 9727 del 22.10.2010;
- del parere del S.I.I.T. — Ufficio Opere Marittime per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna, prot. 2170 del 28.03.2007; (ricorso per motivi aggiunti).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponza, di Nunzio Serto e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Difesa e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e

di Capitaneria di Porto di Gaeta e di Ministero delle Finanze -Agenzia del Demanio-Filiale di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 12 e 13. 4.2008, depositato il 30 detti, la società Costruzione Riparazione Rimessaggi Parisi - s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Ponza – Ufficio del Demanio marittimo rilasciava, in favore del controinteressato, la concessione demaniale marittima 20.12.2007, prot. n. 11384 per l'occupazione di uno specchio d'acqua di mq. 1210.

Con detto provvedimento l'Autorità marittima autorizzava il sig. Serto Nunzio alla allocazione del punto di ormeggio ad un pontile formato da natanti galleggianti in Ponza località "Santa Maria".

In proposito la parte ricorrente deduce le seguenti censure: 1) violazione dell'art. 18 del cod. nav., vizio di eccesso di potere, non essendo stata effettuata la prescritta pubblicazione relativamente alle domande prodotte; 2) violazione del d.P.R. n. 210/1996, eccesso di potere, non essendo stata la concessione preceduta dalla valutazione di impatto ambientale; 3) violazione della delibera G.R. 1161/2001, eccesso di potere, atteso che il Piano Urbanistico Ambientale non sarebbe stato ancora emanato dal Comune di Ponza; 4) violazione dell'art. 36 del cod. nav., eccesso di potere, disparità di trattamento, sviamento, tenuto conto che non sarebbe stata verificata la compatibilità della concessione con la conformazione del sito.

Con memoria notificata il 4.6.2008 la società ricorrente - con riferimento ai pareri resi dalle autorità competenti e meglio indicati in epigrafe - ha dedotto motivi aggiunti, denunciando: 5) violazione dell'art. 18 del cod. nav., vizio di eccesso di potere, 6) violazione del d.P.R. n. 210/1996, in relazione alla normativa vincolistica (d.P.R. 120/2003); eccesso di potere; 7) violazione della delibera G.R. 1161/2001, eccesso di potere, violazione della delibera G.R. 1161/2001, eccesso di potere; 8) violazione degli artt. 36, 37 e 43; 9) eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ponza, il Ministero delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Gaeta, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Capitaneria di Porto di Gaeta, il Ministero delle Finanze, Agenzia del Demanio Filiale di Roma e il controinteressato chiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

In occasione della camera di consiglio del 23.5.2008 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale, con ordinanza n. 333.

Successivamente, all'udienza dell'8.11.2012, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

L'infondatezza delle censure avanzate nel ricorso esime il Collegio dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della controinteressata.

Con il primo motivo del ricorso principale la società ricorrente deduce la violazione della normativa del codice della navigazione vigente, nonché diversi profili di eccesso di potere poiché la domanda della controinteressata non sarebbe stata oggetto di pubblicazione.

Ad avviso della società istante, l'osservanza dell'obbligo di pubblicazione diveniva ineludibile, tenuto conto della natura dell'area marittima, ricadente in zona sottoposta a vincoli.

Detto ordine di idee non è condiviso dal Collegio.

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. att. cod. nav., la pubblicazione delle domande di concessione di aree portuali costituisce obbligo procedimentale dell'autorità portuale, sulla base dell'apprezzamento obiettivo dell'importanza della concessione, escludendosi che al riguardo l'autorità predetta fruisca di minor potere discrezionale (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2001, n. 5817): nel caso in esame si trattava di rilasciare la concessione per un punto di ormeggio ad un pontile formato da natanti galleggianti di un *piccolo* molo. Ne consegue che a fronte della valutazione discrezionale svolta in quest'ultimo senso dalla amministrazione interessata e dell'assenza dell'indicazione degli elementi eventualmente non considerati al riguardo, l'analisi dell'oggetto della domanda esclude la rilevabilità di particolari profili di irragionevolezza o di travisamento di fatto tali da far quantomeno ipotizzare l'illegittimità della scelta. Detta conclusione trova conforto nella prevalente orientamento del giudice amministrativo, là dove ha stabilito che: "l'esiguità dell'oggetto della concessione, sia per l'estensione sia per la durata, consentono all'Amministrazione (ove non diversamente stabilito) di procedere senza la preventiva pubblicazione ex art.18 reg. cod. nav" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 23 settembre 2003, n. 11553).

La suesposta censura va perciò respinta.

Deve essere, del pari, respinta l'ulteriore censura con cui la ricorrente contesta la violazione del d.P.R. n. 210/1996 (omessa richiesta della Valutazione di Impatto Ambientale), tenuto conto della modesta entità del pontile da realizzare che esclude un impatto serio e duraturo sull'area. Ne deriva che la V.I.A – quale strumento eccezionale, finalizzato alla composizione di interessi di particolare rilevanza - non doveva essere rilasciata per l'intervento in questione, posto che la stessa risulta essere necessaria secondo quanto rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa: ...”per gli impianti portuali esistenti, allorché se ne prevede anche

l'ampliamento o comunque se ne rendano necessarie modifiche radicali" (Cons. di Stato VI sez. 28.9.2001, n. 5169).

Analogamente è infondato il motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione della delibera della Giunta regionale n. 1161/2001, nella parte in cui subordina il rilascio di nuove concessioni alla pubblicazione - da parte del Comune interessato - di un P.U.A..

In proposito è sufficiente rilevare che la necessità di fare riferimento al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) postula l'esigenza di razionalizzare l'utilizzo di spazi naturali di particolare valore ambientale e d economico.

Al contrario detta esigenza viene meno nelle ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'area oggetto di concessione esuli dall'ambito degli arenili e si collochi in zona portuale.

La suesposta censura deve essere perciò respinta.

Con il quarto motivo, ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 36 cod. nav., per avere l'Amministrazione resistente "omesso di verificare la compatibilità della concessione in esame con il pubblico interesse e, in generale, con la conformazione del sito".

Anche detta doglianza è infondata.

In proposito, in disparte restando il problema della sindacabilità o meno della discrezionalità dell'Amministrazione, per la quale l'eventuale verifica di compatibilità incide inevitabilmente sulla riserva amministrativa, basta in proposito rilevare che la sua legittimità traspare invero anche sotto il profilo degli intervenuti pareri da parte delle amministrazioni competenti.

L'agenzia delle entrate, ha invero, fornito il parere evidenziando in particolare l'assenza di ostacoli all'esercizio della vigilanza doganale. Relativamente all'allegato parere negativo della Regione Lazio, di cui alla nota n. 61335/D3/08 è sufficiente

peraltro rammentare che lo stesso è stato poi revocato dall'ente regionale con nota n. 3224/08.

Ne deriva la piena legittimità della svolta procedura concessoria.

Venendo alle doglianze introdotte con i motivi aggiunti le stesse sono certamente infondate nella parte in cui censurano la irregolarità della svolta procedura concessoria, dimostratasi invece pienamente legittima.

Le medesime censure appaiono invece inammissibili laddove involgono i singoli pareri in epigrafe, quali atti aventi natura endoprocedimentale. Sotto quest'ultimo profilo può farsi richiamo al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui "L'impugnazione di pareri endoprocedimentali, privi, come nella specie, di contenuto decisorio, sono inidonei a determinare, autonomamente ed immediatamente, una lesione diretta e attuale in capo al ricorrente (C. Stato, sez. V, 30-09-1998, n. 1345).

In ogni caso non incidendo tali pareri sulla regolarità della svolta procedura concessoria, avendo il ricorrente impugnato la concessione marittima (atto principale) con il ricorso originario, l'impugnazione con motivi aggiunti dei visti atti endoprocedimentali deve essere del pari respinta

In conclusione sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti devono essere entrambi respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe li respinge entrambi.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)